

unione triveneta dei consigli dell'ordine degli avvocati

fondamenta s. chiara – s. croce, 494 - venezia

La normativa antiriciclaggio per gli avvocati

Prime osservazioni di carattere operativo

1. Premessa.

La presente nota ha lo scopo di descrivere sinteticamente gli obblighi posti a carico degli avvocati dalla normativa in materia di antiriciclaggio, intendendo rappresentare un primo supporto di carattere operativo, senza avere la pretesa di una trattazione esauriente della materia.

2. Le fonti normative.

Le principali fonti normative di riferimento sono rappresentate:

- 1) dalla direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 91/308/Cee del 10 giugno 1991, modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 2001/97/Ce del 4 dicembre 2001;
- 2) dal decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni e integrazioni (d'ora in avanti legge antiriciclaggio);
- 3) dal decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 (d'ora in avanti decreto);
- 4) dal decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 3 febbraio 2006, n. 141 (d'ora in avanti regolamento);
- 5) dal provvedimento dell'Ufficio Italiano Cambi (d'ora in avanti Uic) del 24.2.2006 (d'ora in avanti provvedimento).

Tali testi – unitamente agli altri ulteriori testi principali di riferimento – sono disponibili, unitamente alla presente nota nel sito www.avvocatitriveneto.it (sezione antiriciclaggio).

unione triveneta dei consigli dell'ordine degli avvocati

fondamenta s. chiara – s. croce, 494 - venezia

3. Gli obblighi.

Gli obblighi a carico degli avvocati sono così riassunti nel punto 3. della parte I del provvedimento:

- 1) obbligo di identificazione dei clienti;
- 2) obbligo di istituzione dell'archivio unico e di registrazione e di conservazione in esso dei dati identificativi dei clienti e delle altre informazioni relative alle prestazioni professionali eseguite;
- 3) obbligo di segnalazione delle operazioni sospette di cui all'art. 3 della legge antiriciclaggio;
- 4) obbligo di segnalazione al Ministero dell'Economia e delle finanze delle violazioni dell'art. 1 della legge antiriciclaggio;
- 5) obbligo di istituire misure di controllo interno e di assicurare un'adeguata formazione dei dipendenti e dei collaboratori al fine di prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio.

L'obbligo di cui al punto 4) è entrato in vigore anteriormente al 22.4.2006, pertanto non se ne tratta nella presente nota. Anche l'obbligo di cui al punto 5) - di cui *infra*, al paragrafo 8. -, così come definito dall'art. 8, primo comma, del decreto, è entrato in vigore anteriormente al 22.4.2006.

4. Ambito di applicazione.

L'ambito di applicazione è definito dall'art. 2, primo comma, lettera t) del decreto, norma secondo la quale gli obblighi si applicano agli avvocati quando:

- 1) in nome o per conto di clienti compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare;
- 2) assistono i clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni concernenti:
 - i) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;
 - ii) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
 - iii) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
 - iv) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
 - v) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.

Trattando (*infra*) degli obblighi di segnalazione si vedrà che essi non si applicano (art. 2, terzo comma, del decreto) per le informazioni ricevute dal cliente o ottenute riguardo ad esso nel corso: i) dell'esame della posizione giuridica dello stesso cliente e ii) dello svolgimento della difesa o della rappresentanza del medesimo in un procedimento

unione triveneta dei consigli dell'ordine degli avvocati

fondamenta s. chiara – s. croce, 494 - venezia

giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di promuovere o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano state ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

Gli obblighi si applicano anche nel caso di attività svolta in forma associata o societaria, all'avvocato che esegue l'incarico, il quale ne risponde anche in relazione all'attività svolta con l'ausilio di collaboratori o di dipendenti (provvedimento, parte I, punto 3., penultimo paragrafo).

Nel regolamento (art. 13, primo comma) e nel provvedimento (parte I, punto 2, ultimi due paragrafi, e punto 2.1., primo paragrafo) viene altresì disposto che gli obblighi si applichino a tutti i professionisti abilitati ad operare in Italia e circa: i) le attività svolte nella qualità di organi di gestione, amministrazione, controllo e liquidazione di società, enti, trust o altre strutture analoghe; ii) i componenti dei collegi sindacali; iii) l'attività svolta all'estero che sia soggettivamente o oggettivamente collegabile al territorio italiano; iv) i professionisti stranieri operanti in Italia in regime di libera prestazione dei servizi in conformità alla relativa disciplina comunitaria.

5. Obbligo di identificazione.

5.1. L'identificazione è dovuta:

- 1) quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore a euro 12.500, anche in presenza di operazioni frazionate (da intendersi quali operazioni unitarie sotto il profilo economico, di valore superiore a euro 12.500, poste in essere attraverso più operazioni, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo, singolarmente di valore non superiore a 12.500 euro);
- 2) quando l'operazione è di valore non determinato o non determinabile.

Sono considerate di valore indeterminabile la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.

Nel provvedimento (parte II, punto 1.) vengono dettate norme relative: i) all'irrilevanza del compenso per la determinazione del valore e delle prestazioni alle quali si applica l'obbligo di identificazione; ii) all'irrilevanza della compensazione agli stessi fini; iii) ai criteri di identificazione delle operazioni frazionate.

5.2. L'identificazione va fatta al momento in cui inizia la prestazione, secondo il regolamento (art. 4, primo comma); al momento dell'accettazione dell'incarico, secondo il provvedimento (parte II, punto 1., ultimo paragrafo).

unione triveneta dei consigli dell'ordine degli avvocati

fondamenta s. chiara – s. croce, 494 - venezia

Si tratta, all'evidenza, di momenti che possono non coincidere.

Per prudenza (e per praticità) sarà opportuno provvedervi al momento dell'accettazione dell'incarico.

5.3. L'identificazione avviene acquisendo i seguenti dati identificativi:

- 1) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo della residenza o del domicilio, codice fiscale [*“ove disponibile”*, precisa il regolamento – art. 5, comma primo, lett. a) –, ma non il provvedimento – parte II, punto 2., primo paragrafo] e gli estremi del documento di identificazione;
- 2) per i soggetti diversi: denominazione, sede legale e codice fiscale (a tale ultimo riguardo vale la precisazione ora fatta).

Il cliente che si avvale della prestazione per conto di terzi deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, i dati identificativi dei soggetti per conto dei quali opera.

Qualora il cliente operi in nome o per conto di una società, di un ente, trust o strutture analoghe, va verificata l'esistenza del potere di rappresentanza. Le modalità di tale verifica sono indicate nell'ultimo paragrafo del punto 2., parte II, del provvedimento.

5.4. Prima di passare alle modalità dell'identificazione mette conto precisare che:

- a) se più clienti conferiscono l'incarico congiuntamente, ciascuno di essi va identificato;
- b) se sono incaricati congiuntamente più professionisti, ciascuno deve procedere all'identificazione (norma che risulta prevista dal provvedimento: parte II, punto 3., primo paragrafo);
- c) non sono utilizzabili le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- d) l'acquisizione dei dati identificativi, ferma la responsabilità dell'avvocato, può essere delegata ad un collaboratore o ad un dipendente, occasionalmente o stabilmente;
- e) è necessario rinnovare l'identificazione qualora sopravvengano elementi di incertezza sull'identità del cliente.

5.5. Il provvedimento (parte II, punti 3., 4., 5. e 6.) distingue tra identificazione diretta, indiretta e a distanza.

In realtà la seconda e la terza forma paiono riconducibili all'unica categoria dell'identificazione non in presenza del cliente, ma per praticità si segue l'indicazione del

unione triveneta dei consigli dell'ordine degli avvocati

fondamenta s. chiara – s. croce, 494 - venezia

provvedimento, avvertendo che in esso si precisa (punto 3., ultimo paragrafo) che è necessario procedere all'identificazione diretta qualora si abbia motivo di ritenere che quella indiretta o quella a distanza non siano attendibili, presentino dei rischi in termini di sicura individuazione dell'identità, ovvero non consentano l'acquisizione delle informazioni necessarie.

5.6. L'identificazione diretta avviene alla presenza fisica del cliente, mediante un documento valido per l'identificazione non scaduto.

Sono validi per l'identificazione i documenti di cui agli artt. 1 e 35 del D.P.R. n. 445/2000 (l'art. 35 fa riferimento alla carta d'identità, al passaporto, alla patente di guida, alla patente nautica, al libretto di pensione, al patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, al porto d'armi, alle tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato).

All'identificazione dei soggetti non comunitari fa riferimento l'ultimo paragrafo del punto 4. della parte II del provvedimento.

5.7. L'art. 4, secondo comma, del regolamento disciplina l'identificazione indiretta, stabilendo che la presenza fisica del cliente non è necessaria qualora i dati identificativi e le ulteriori informazioni da acquisire (delle quali si dirà trattando dell'obbligo di registrazione) risultino:

- 1) da precedente identificazione effettuata [direttamente, soggiunge il provvedimento – parte II, punto 5., lettera a) –] dall'avvocato in relazione ad altra attività professionale;
- 2) da atti pubblici, da scritture private autenticate, da documenti recanti la firma digitale, da dichiarazioni dell'autorità consolare italiana, secondo le norme indicate alle lettere b) e c) del secondo comma dell'art. 4 del regolamento;
- 3) da attestazione di altro professionista residente in uno dei paesi membri dell'Unione europea, che, in applicazione della normativa di recepimento della direttiva 2001/97/Ce, abbia identificato di persona e registrato i dati del cliente e dei soggetti terzi per conto dei quali opera.

5.8. L'identificazione a distanza è infine disciplinata dal terzo e dal quarto comma dell'art. 4 del regolamento, secondo i quali la presenza del cliente non è altresì necessaria quando viene fornita idonea attestazione da parte dei uno dei soggetti indicati nel terzo comma, presso il quale il cliente sia stato identificato di persona.

Tali soggetti sono gli intermediari abilitati ai sensi dell'art. 4 del decreto, gli enti creditizi o enti finanziari di stati membri dell'Unione europea di cui alla lettera b) del

unione triveneta dei consigli dell'ordine degli avvocati

fondamenta s. chiara – s. croce, 494 - venezia

terzo comma dell'art. 4 del regolamento, le banche aventi sede legale e amministrativa in paesi non appartenenti all'Unione europea purché aderenti al gruppo di Azione finanziaria internazionale (Gafi) e succursali in tali paesi di banche italiane e di altri stati aderenti al Gafi.

Il quarto comma dell'art. 4 del regolamento indica quali sono i soggetti dai quali non può essere rilasciata l'attestazione.

L'ultimo paragrafo del punto 6. del provvedimento contiene ulteriori precisazioni circa il contenuto dell'attestazione.

6. Obbligo di istituzione dell'archivio, di registrazione e di conservazione dei dati.

6.1. L'avvocato, negli stessi casi in cui deve assolvere all'obbligo di identificazione, deve riportare, a propria cura, nell'archivio dedicato alla raccolta e conservazione di informazioni a fini antiriciclaggio:

- 1) i dati identificativi di cui al punto 5.3. che precede;
- 2) l'attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale agisce;
- 3) la data dell'avvenuta identificazione;
- 4) la descrizione sintetica della tipologia della prestazione professionale fornita [aggiunge – nella parte III, punto 1, lett. d) – il provvedimento: secondo le specifiche indicate nell'allegato A allo stesso provvedimento];
- 5) il valore dell'oggetto della prestazione professionale, se conosciuto.

Se più clienti conferiscono l'incarico congiuntamente, gli obblighi di registrazione e di conservazione devono essere assolti nei confronti di ciascuno di essi.

Se sono incaricati congiuntamente più professionisti, anche dello stesso studio, ciascuno deve procedere alla registrazione nel proprio archivio; qualora si sia optato per l'archivio unico per l'associazione o società (del quale si dirà *infra*), verrà effettuata un'unica registrazione con l'indicazione di tutti i professionisti incaricati (norme che risultano previste dal provvedimento: parte III, punto 2., secondo e terzo paragrafo).

6.2. La registrazione va fatta tempestivamente e comunque non oltre il trentesimo giorno dall'identificazione.

Per i dati di cui ai punti 4) e 5) del paragrafo 6.1. il termine decorre: secondo il regolamento (art. 6, secondo comma), dalla data di avvenuta esecuzione della

unione triveneta dei consigli dell'ordine degli avvocati

fondamenta s. chiara – s. croce, 494 - venezia

prestazione; secondo il provvedimento (parte III, punto 2., quinto paragrafo) dal momento nel quale si ha conoscenza di tali dati.

Anche in questo caso prudenza e praticità suggeriscono di integrare la registrazione non appena possibile.

Nel caso di nuova operazione o di conferimento di incarico da parte di cliente già identificato è sufficiente la registrazione delle informazioni relative al nuovo incarico (il provvedimento aggiunge – parte III, punto 2., sesto paragrafo –: nel termine di trenta giorni dall'accettazione dell'incarico).

Le eventuali modifiche dei dati e delle informazioni registrati vanno fatte entro trenta giorni dalla conoscenza delle modifiche stesse, secondo le procedure di rettifica di cui all'allegato B al provvedimento e conservando evidenza dell'informazione precedente.

I dati e le informazioni vanno conservati per dieci anni dalla conclusione della prestazione professionale, a cura dell'avvocato.

6.3. L'archivio, la cui omessa istituzione è sanzionata penalmente, è unico per ogni avvocato.

Se l'attività è svolta in forma associata o societaria può essere tenuto un unico archivio per tutto lo studio. In tale caso è necessaria l'individuazione nell'archivio, per ogni cliente, dell'avvocato responsabile degli adempimenti relativi agli obblighi di identificazione e di conservazione.

È fatta salva la facoltà, per ogni componente dell'associazione o della società, di formare un proprio archivio.

6.4. L'art. 6 del regolamento ed (in particolare) i punti 4. e 5. della parte III del provvedimento dettano i criteri per la tenuta di tale archivio.

E' previsto:

- 1) che l'archivio venga tenuto in maniera trasparente e ordinata, così da facilitare consultazione, ricerca e trattamento dei dati, nonché garantire la storicità delle informazioni e la loro conservazione secondo criteri uniformi;
- 2) che le registrazioni siano conservate nell'ordine cronologico di inserimento in maniera da rendere possibile la ricostruzione storica delle operazioni effettuate.

unione triveneta dei consigli dell'ordine degli avvocati

fondamenta s. chiara – s. croce, 494 - venezia

Nel provvedimento (parte III, punto 4. Terzo e quarto paragrafo) si soggiunge che le informazioni relative ai dati identificativi della clientela e alle prestazioni professionali richieste conservate nell'archivio sono utilizzate anche per l'individuazione delle operazioni sospette – di cui *infra* – e che tali informazioni possono essere richieste dall'Uic per le necessità informative connesse alle proprie attività di approfondimento e analisi nei casi e nei modi previsti dalla legge.

L'archivio è tenuto a mezzo di strumenti informatici; se l'avvocato non dispone di una struttura informatizzata può tenere un registro cartaceo, numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura dello stesso avvocato o di un collaboratore autorizzato per iscritto, con l'indicazione, alla fine dell'ultimo foglio, del numero delle pagine e l'apposizione della firma delle suddette persone.

Il registro cartaceo deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni.

L'allegato B al provvedimento contempla criteri, procedure e standards tecnici per la tenuta dell'archivio.

Vi è la possibilità di valersi, per la tenuta e la gestione dell'archivio informatico, di terzi, che comunque assicurino all'avvocato l'accesso diretto ed immediato all'archivio stesso. Restano comunque ferme le specifiche responsabilità previste dalla legge a carico dell'avvocato.

6.5. Della protezione dei dati e delle informazioni si occupano l'art. 8 del regolamento, nonché il punto 6. della parte III ed il punto 3. della parte V del provvedimento.

7. L'obbligo di segnalazione

7.1. Estensione dell'obbligo di segnalazione

Tale obbligo non si applica agli avvocati per le informazioni ricevute da un cliente (o ottenute riguardo allo stesso):

- a) nel corso dell'esame della sua posizione giuridica;
- b) nel corso dell'espletamento dei compiti di difesa e di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza

unione triveneta dei consigli dell'ordine degli avvocati

fondamenta s. chiara – s. croce, 494 - venezia

sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano richieste (o ottenute) prima, durante o dopo il procedimento stesso (art. 2, comma 3, del Decreto).

L'esenzione sub. b) si applica anche per i giudizi arbitrali o per la risoluzione di controversie innanzi a organismi di conciliazione previsti dalla legge (art. 10, comma 2, del Regolamento).

Se è quindi chiaramente esente dall'obbligo di segnalazione l'intero campo del contenzioso, anche arbitrale (ivi compresi l'arbitrato irrituale), non è chiarissima la situazione circa l'attività di consulenza e assistenza stragiudiziale.

In tale ambito, è sicuramente esente l'attività di consulenza pre-contenziosa (e post-contenziosa) anche quando al giudizio poi non si partecipa (o non si è partecipato).

Altrettanto sicura è poi l'esenzione dell'esame della posizione giuridica, preliminare rispetto all'assunzione dell'incarico.

7.2. Sussistenza dell'obbligo di segnalazione.

Al di fuori dell'area di esenzione, sussiste l'obbligo di segnalazione quando l'avvocato:

- a) compie, in nome o per conto di propri clienti, qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare;
- b) assiste un proprio cliente nella progettazione o realizzazione di operazioni riguardanti:
 - 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;
 - 2) la gestione del denaro, strumenti finanziari o altri beni;
 - 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito, conti di titoli;
 - 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, gestione o amministrazione della società;
 - 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società enti, trust o strutture analoghe.

unione triveneta dei consigli dell'ordine degli avvocati

fondamenta s. chiara – s. croce, 494 - venezia

Come si è detto, nei casi sopra delineati, l'obbligo di segnalazione scatta solo in presenza di operazioni sospette.

7.3. L'operazione sospetta

Quando un'operazione può dirsi sospetta? Ce lo dice l'art. 9 del Regolamento:
quando l'operazione:

- a) per le sue caratteristiche;
- b) per la sua entità;
- c) per la sua natura;
- d) per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione della funzione esercitata dall'avvocato;
- e) tenuto conto anche della:
 - e1) capacità economica;
 - e2) attività svolta;

dal soggetto cui è riferita induca l'avvocato a ritenere – in base agli elementi a sua disposizione – che il denaro

i beni

le utilità

che ne sono oggetto possano provenire dai delitti previsti dagli artt. 648 bis 648 ter del codice penale.

Se il denaro, il bene o altro utilità utilizzati sull'operazione si ha il sospetto provengano da qualsiasi delitto non colposo, allora l'operazione è sospetta.

Si consideri che vi sono ricompresi anche i reati fiscali (che sono esclusi invece, per esempio, in Francia).

L'art. 11 del regolamento individua alcuni criteri generali per l'individuazione delle operazioni sospette.

unione triveneta dei consigli dell'ordine degli avvocati

fondamenta s. chiara – s. croce, 494 - venezia

Una prima regola (art. 11, comma 1) e parte IV n. 3 del provvedimento) prevede che l'avvocato debba utilizzare le informazioni in proprio possesso (acquisite nell'ambito dell'attività professionale prestata).

L'avvocato non è quindi tenuto a svolgere particolari indagini per acquisire elementi ulteriori rispetto a quelli in proprio possesso.

Una seconda regola (art. 11, comma 2) richiede all'avvocato di valutare complessivamente, nel tempo, il rapporto intrattenuto col cliente, rilevando eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica, alle attività svolte e al profilo di rischio di riciclaggio.

Sotto questo profilo, la parte IV, n.3, parte 2^a del provvedimento chiede di aver riguardo alle operazioni compiute o richieste nello svolgimento dell'incarico.

Una terza regola (art. 11, comma 4) impone all'avvocato di verificare, sempre sulla base delle informazioni disponibili, la reale titolarità dell'operazione, quando il cliente agisca per conto di un altro soggetto.

Una quarta regola (art. 11, comma 5) prevede che debba aversi riguardo ai criteri contenuti nelle disposizioni applicative dell'UIC.

7.4. Le istruzioni applicative dell'UIC.

Tali istruzioni applicative sono state emesse dall'UIC il 24 febbraio 2006.

Esse definiscono in primo luogo il concetto di “rischio di riciclaggio” che è sotteso al concetto di “operazione sospetta”.

Per “rischio di riciclaggio” si intende l'esposizione a fenomeni di riciclaggio.

La valutazione del profilo di rischio si basa sulla conoscenza del cliente e tiene conto, in particolare, delle seguenti circostanze:

- a) aspetti oggettivi concernenti, in particolare, le caratteristiche delle attività svolte dai clienti, delle operazioni da essi compiute e degli strumenti utilizzati (ad esempio: interposizione di soggetti terzi; impiego di strumenti societari, associativi

unione triveneta dei consigli dell'ordine degli avvocati

fondamenta s. chiara – s. croce, 494 - venezia

o fiduciari suscettibili di limitare la trasparenza della proprietà e della gestione; utilizzo di denaro contante o di strumenti al portatore);

- b) aspetti soggettivi concernenti, in particolare, le caratteristiche dei clienti (ad esempio: soggetti insediati in località caratterizzate da regimi fiscali o antiriciclaggio privilegiati, quali quelli individuati dal GAFI come non cooperativi; soggetti dei quali è noto il coinvolgimento in attività illecite).

I criteri generali sono 8, e sono i seguenti:

- 1) coinvolgimento di soggetti collegati in qualche misura a Paesi ricompresi nelle liste dei c.d. "paradisi fiscali";
- 2) operazioni a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato;
- 3) operazioni incongrue rispetto alle finalità dichiarate;
- 4) ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del Cliente e alla sua normale operatività (sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello degli atti giuridici utilizzati);
- 5) ingiustificato ricorso a tecniche di frazionamento delle operazioni;
- 6) ingiustificata interposizione di soggetti terzi;
- 7) ingiustificato impiego di denaro contante o mezzi di pagamento non appropriati (rispetto alla prassi e in considerazione della natura dell'operazione);
- 8) comportamento tenuto dal cliente, anche riguardo tra l'altro alla reticenza nel fornire informazioni complete circa l'identità personale, la sede legale o amministrativa, l'identità degli esponenti aziendali, dei partecipanti al capitale o di altri soggetti interessati (quali mandanti, fiduciari, disponenti di trust), la questione per la quale si richiede l'intervento dell'avvocato e le finalità perseguite ovvero l'indicazione di dati palesemente falsi.

unione triveneta dei consigli dell'ordine degli avvocati

fondamenta s. chiara – s. croce, 494 - venezia

In applicazione di tali criteri generali, nell'allegato C del provvedimento sono stati elencati alcuni “indicatori di anomalia” (non esaustivi) ai quali comunque è necessario far riferimento nella rilevazione delle operazioni sospette.

La particolarità di tali “indicatori di anomalie” (numerosi, e raggruppati in 8 categorie, a seconda del comportamento del cliente, del suo profilo economico patrimoniale, della dislocazione territoriale delle controparti, delle diverse categorie di operazioni) è che:

- non sono di per sé sufficienti a costituire operazione sospetta, per cui bisogna valutare il caso concreto;
- non sono esaustivi, per cui, pur in assenza di tutti tali indici, l'operazione può essere ugualmente sospetta.

7.5. Gli indicatori di anomalia

Come si è accennato, gli indicatori di anomalia sono raggruppati in 8 categorie, e sono indicati nelle 5 pagine dell'allegato C del provvedimento UIC.

7.6. Procedura per la segnalazione.

Divieto di “tipping off”

Si deve premettere che, a differenza di quanto hanno fatto, per esempio, la Germania, la Francia e il Belgio, l'Italia ha optato per il divieto di “tipping off”(art. 12, comma 2, del Regolamento).

È infatti fatto divieto all'avvocato di comunicare al proprio cliente di aver segnalato all'UIC un'operazione sospetta che lo riguarda.

Solo l'espressa previsione legislativa (art. 9, comma 3, del Regolamento) evita di considerare la segnalazione all'UIC di operazioni sospette quale violazione del segreto professionale, ma rimane il gravissimo e irreparabile “*vulnus*” al rapporto fiduciario con il cliente.

unione triveneta dei consigli dell'ordine degli avvocati

fondamenta s. chiara – s. croce, 494 - venezia

Il Regolamento (art. 9, comma 3) prevede anche che l'avvocato vada esente da qualsiasi responsabilità per la segnalazione di operazione sospetta, purché la segnalazione stessa sia fatta in buona fede e per le finalità previste dalla legge.

Tempistica di segnalazione

La segnalazione dell'operazione sospetta deve essere effettuata senza ritardo (art. 9, comma 2, del Regolamento).

Meglio sarebbe dire: immediatamente; giacché il comma 2 dell'art. 9 del Regolamento prosegue imponendo che, ove possibile, la segnalazione vada compiuta addirittura prima del compimento dell'operazione, appena l'avvocato sia venuto a conoscenza degli elementi che fanno sospettare la provenienza del denaro, beni e utilità da un delitto non colposo (riciclaggio, proprio o improprio).

Procedura della segnalazione

Anche qui, a differenza di altri paesi europei (in Francia, l'avvocato trasmette la segnalazione al Bâtonnier, il quale la trasmette – ove ritenga sussistente l'operazione sospetta – al Conseil National des Barreaux, il quale a sua volta – sempre che convenga sulla sospettosità dell'operazione – ne informa l'autorità giudiziaria), l'avvocato deve provvedere personalmente e direttamente a segnalare all'UIC l'operazione sospetta.

La segnalazione deve contenere dati e notizie sull'operazione sospetta di riciclaggio in tutti i suoi aspetti, oggettivi e soggettivi.

La segnalazione deve essere prodotta secondo lo schema illustrato nell'allegato D del Provvedimento, e dev'essere redatta secondo le istruzioni (estremamente dettagliate) dell'allegato E.

Si ricorda che l'avvocato dovrà indicare sia il codice indicato nella tabella 1 dell'allegato E (avvocato – cod.20), sia il proprio codice identificativo, vale a dire il numero di iscrizione all'albo.

La segnalazione (contenente, oltre ai dati del segnalante e del segnalato, anche le informazioni sull'operazione sospetta ed i motivi del sospetto) andrà trasmessa, per il

unione triveneta dei consigli dell'ordine degli avvocati

fondamenta s. chiara – s. croce, 494 - venezia

momento, in forma cartacea all'Ufficio Italiano dei Cambi, Servizio Risorse Informatiche Approvvigionamenti e Servizi, Via delle Quattro Fontane n. 123 – 00184 Roma.

Accanto all'indirizzo va indicato il codice PR AR94.

7.7. Facoltà di sospensione da parte dell'UIC

L'UIC, anche su richiesta degli organi investigativi, può sospendere l'operazione segnalata come sospetta per un massimo di quarantotto ore, sempre che ciò non determini pregiudizi per l'adempimento degli obblighi di legge da parte dell'avvocato (art. 3, comma 6 della legge antiriciclaggio e art 12, comma 5 del Regolamento).

Non è previsto che cosa succede se l'UIC dispone la sospensione al di fuori dei casi previsti (per esempio, in un caso in cui si pregiudichi l'adempimento di un obbligo di legge da parte dell'avvocato).

L'art. 7, comma 5, del Decreto sanziona peraltro il mancato rispetto del provvedimento di sospensione adottato dall'UIC con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000,00 a Euro 200.000,00.

È quindi teoricamente possibile solo presentare immediato ricorso al Tar con richiesta di sospensiva (che è peraltro irrealistico venga disposta in 48 ore).

7.8. Obbligo di collaborazione

L'UIC può chiedere agli avvocati ogni informazione necessaria per la propria attività di approfondimento e analisi, in relazione anche a segnalazioni sospette.

Gli avvocati devono trasmettere tempestivamente all'UIC le informazioni richieste.

La sanzione, in caso di mancata risposta, va da Euro 500,00 a Euro 25.000,00 (art. 7, comma 4, del Decreto).

unione triveneta dei consigli dell'ordine degli avvocati

fondamenta s. chiara – s. croce, 494 - venezia

7.9. Riservatezza

Tutte le informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette in ordine sia al contenuto sia alla stessa effettuazione, sono soggette a un regime di rigorosa riservatezza, e non se ne può dare comunicazione a nessuno (ivi compreso, come già detto, il soggetto segnalato: divieto di “tipping off”).

8. Controlli interni e formazione.

8.1. Controlli interni.

Gli avvocati devono svolgere attività di controllo interno ai loro studi per la verifica del corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

Tale controllo interno deve avere particolare riguardo alle procedure d'identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni, nonché di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette.

I controlli devono essere svolti con continuità, anche su base periodica e/o con riguardo a casi specifici. L'estensione e la periodicità dei controlli sono commisurate anche alle dimensioni e all'articolazione della struttura organizzativa e dell'attività svolta (parte V n. 1 del provvedimento).

8.2. Formazione

L'art. 11, comma 3, del Regolamento prevede che si adottino le misure di formazione necessarie affinché anche i collaboratori siano in grado di adoperare le informazioni in loro possesso per avere un'adeguata conoscenza della Clientela ed evidenziare all'avvocato la situazione di sospetto.

La formazione deve avere carattere di continuità e sistematicità, nonché tenere conto dell'evoluzione della normativa in materia di antiriciclaggio.

unione triveneta dei consigli dell'ordine degli avvocati

fondamenta s. chiara – s. croce, 494 - venezia

Un supporto all'azione di formazione del personale e di diffusione della complessiva disciplina può essere fornito dagli ordini professionali, a livello sia nazionale che locale, attraverso iniziative volte ad approfondire la normativa, a studiarne le modalità di applicazione e a diffonderne la conoscenza in modo chiaro ed efficace.

9. Entrata in vigore.

A differenza degli obblighi di identificazione, di acquisizione, registrazione e comunicazione, che si applicano solo ai nuovi incarichi, a partire dal 22 aprile 2006 e, per quelli in corso a tale data, solo qualora siano ancora in essere il 22 aprile 2007, gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette sono di immediata applicazione anche agli incarichi già in corso alla data del 22 aprile 2006.

(a cura di Aldo Bulgarelli e Andrea Pasqualin)